

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01144 presentata da Silvio Crapolicchio mercoledì 13 giugno 2007 nella seduta n.169

Crapolicchio. - Al Ministro della giustizia. Per sapere - premesso che:

- la signora Crispino Filomena, Ispettore capo della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la Casa Circondariale di Bologna, in data 8 aprile 2005, al termine di 306 giorni continuativi di riposo medico, veniva sottoposta dall'Amministrazione Penitenziaria a visita medica al fine di accertarne l'idoneità lavorativa;
- la Commissione medica giudicava la signora Crispino "non idonea permanentemente al servizio d'istituto, ma idonea al transito nei ruoli civili dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni dello Stato. Controindicati gli incarichi psicostressanti";
- il successivo 21 aprile 2005, la ricorrente presentava alla Casa Circondariale di Bologna, una istanza di transito diretta al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria (D.O.G.) del Ministero della Giustizia;
- con nota n. SEGR/SOL/ab/983 datata 19 settembre 2005, l'Ufficio III Concorsi della Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.O.G. convocava per il giorno 18 ottobre 2005 la Crispino per sostenere la prova per il transito nei ruoli civili di quella Amministrazione come previsto dall'articolo 76 n. 8 e 9 del decreto legislativo n. 443/92;
- con nota n. 100/C/GS/ndp datata 25 ottobre 2005 il D.O.G. comunicava al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che il procedimento per il transito dell'interessata nei ruoli civili di quella amministrazione doveva ritenersi concluso a seguito di rinuncia presentata dall'interessata nel corso della prova, tenutasi in data 18 ottobre 2005;
- con nota n. 0012567 - 2006 datata 12 gennaio 2006 il competente ufficio del D.A.P. comunicava agli Uffici interessati che la signora Crispino, essendosi ritirata dalla prova d'esame aveva rinunciato di fatto al transito nei ruoli civili di quella Amministrazione, e quindi doveva cessare dal servizio dal giorno 11 aprile 2005, data in cui era stata dichiarata non idonea al servizio di istituto;
- avverso tali provvedimenti, la Crispino proponeva ricorso al TAR Emilia Romagna, previa sospensiva, avverso il provvedimento di revoca dell'Aspettativa e del conseguente provvedimento di Dispensa dal Servizio disposto nei suoi confronti e per la dichiarazione del diritto della ricorrente al transito nei ruoli presso la medesima Amministrazione di appartenenza come da sua istanza inizialmente presentata;
- il Tribunale Amministrativo Regionale adito, a seguito dell'udienza cautelare fissata per il giorno 27 aprile 2006, ha pronunciato l'ordinanza n. 337/2006 con la quale testualmente ha così deciso: "Rilevato che, ad un primo esame in sede cautelare, il ricorso appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, in quanto dalla condotta della ricorrente non è allo stato desumibile una esplicita rinuncia al transito nei ruoli civili che costituisce la ragione posta dall'Amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati; atteso che sussiste il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile; P.Q.M. Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione...";
- l'ordinanza numero 109/2007 datata 15 febbraio 2007, resa dal TAR Emilia Romagna - sede di Bologna - Sezione II, in accoglimento dell'istanza della signora Crispino Filomena per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 337/06, Reg. Gen. 402/2006 emessa in data 27 aprile 2006, nel giudizio contro il Ministero della Giustizia e Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Emilia Romagna, ha assegnato alle Amministrazioni impuginate un termine di 30 giorni per ottemperare all'ordinanza n. 337/2006;

- a seguito della persistente inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione all'ordinanza del TAR con la quale si sospendeva la revoca e la dispensa dal servizio, veniva nominata Commissario ad acta nella controversia de quo la dottoressa Maria Teresa Pirrone, la quale emetteva provvedimento di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 337/06;
- per effetto delle statuizioni di cui sopra, la signora Crispino è da considerarsi di fatto nuovamente in servizio nel ruolo di appartenenza "Corpo di Polizia Penitenziaria" nella medesima qualifica e posizione economica posseduta al momento del suo collocamento in aspettativa a domanda ex articolo 77 u.c. decreto legislativo 443/92;
- dalle informazioni assunte presso le amministrazioni interessate, ed in particolare presso il Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria Emilia Romagna, è risultata confermata la circostanza che le stesse non hanno assunto alcun provvedimento in merito e pertanto, essendo scaduto il termine assegnato per ottemperare è necessario provvedere, in via sostitutiva, a dare esecuzione all'ordinanza n. 109/2007 -:

- quali iniziative si intendano adottare al fine di dare esecuzione immediata all'ordinanza del TAR n. 337/06, con la quale si sospendeva la revoca e la dispensa dal servizio nei confronti della signora Crispino, la quale, a causa di una inaccettabile inadempienza dell'Amministrazione Penitenziaria, che si rifiuta di dare ottemperanza a due ordinanze della Magistratura e ad un provvedimento esecutivo del Commissario ad acta, continua a vivere nel più totale sconforto priva di qualunque sostegno economico da oltre 16 mesi.